

Delibera sul Regolamento del Collegio Docenti

approvata dal Collegio dei Docenti il 18 giugno 2009

Art. 1. Convocazione

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei docenti, mediante Avviso di convocazione diramato almeno 7 gg. prima della data fissata per la seduta.
2. L'Avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno.

Art. 2. Svolgimento delle sedute

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
3. Sono sottoposti a discussione e votazione solo i punti inseriti all'Ordine del giorno, secondo quanto previsto dai commi successivi.
Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico o di singoli docenti possono esulare dall'Ordine del giorno ma non possono essere sottoposte a discussione e votazione, salvo deroga esplicita approvata dal Collegio stesso tramite votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La discussione segue l'ordine previsto dall'Ordine del Giorno, salvo decisione diversa e motivata del Presidente.
5. Per ogni punto dell'Ordine del giorno che prevede una delibera (compreso il verbale della seduta precedente), il Dirigente Scolastico o i docenti che hanno richiesto la convocazione presentano una proposta di delibera.
6. La discussione di un punto dell'Ordine del giorno che prevede una delibera può avvenire in due forme:
 - qualora le proposte di delibera ad esso attinenti non siano state messe a disposizione dei docenti almeno sette giorni prima della seduta, il punto dell'Ordine del giorno viene affrontato in *forma ordinaria*: il relatore della proposta ne legge per intero il testo e ne illustra le motivazioni, dopodiché si apre la discussione durante la quale possono essere presentati emendamenti, purché per iscritto;
 - qualora le proposte di delibera ad esso attinenti siano state messe a disposizione dei docenti almeno sette giorni prima della seduta, il punto dell'Ordine del giorno viene affrontato in *forma abbreviata*: il relatore della proposta si limita ad illustrarne le motivazioni; vengono poi esposte dai relativi presentatori eventuali proposte alternative o emendamenti complessi, purché siano stati messi a disposizione almeno quattro giorni prima della seduta; possono essere presentati al momento e discussi solo emendamenti semplici (che comportino cioè la modifica di pochissime parole o la soppressione di un intero comma o articolo).
7. Durante la seduta il Segretario del Collegio redige il verbale, che deve essere reso disponibile per la consultazione da parte dei docenti entro 20 giorni dalla seduta e in ogni caso non dopo la pubblicazione dell'Ordine del Giorno della seduta successiva.
8. In qualsiasi momento il Presidente può disporre la verifica del numero dei presenti.

9. Nessuna seduta può superare le quattro ore, allo scadere delle quali è automaticamente aggiornata.

Art. 3. Mozione d'ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G. o nel corso della discussione stessa, ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine di tipo sospensivo, finalizzata cioè a rinviare la discussione dell'argomento o alla verifica del numero legale, o modificativo della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla discussione in corso.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Collegio con votazione palese. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato, purché sia compatibile con le norme vigenti e con il Regolamento d'Istituto.

Art. 4. Votazioni

1. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo deroga esplicita del Collegio e il caso previsto dal comma 6.
2. Di norma la votazione avviene per alzata di mano, salvo quanto previsto dal comma 4, ma il presidente può disporre la votazione per appello nominale ogni qual volta lo ritiene opportuno. Nel caso in cui vi siano dubbi sull'esito della votazione per alzata di mano, il Presidente dispone la ripetizione della votazione per appello nominale.
3. Per delibere riguardanti le persone si ricorre allo scrutinio segreto tramite apposita scheda.
4. Qualora siano stati presentati emendamenti ad una proposta di delibera, essi vengo messi in votazione prima della delibera stessa; al termine viene messa in votazione la proposta di delibera nel suo complesso, modificata in base agli emendamenti approvati.
5. Qualora siano presentati due proposte o due emendamenti alternativi fra di loro, il Presidente, al termine della discussione, mette in votazione il primo in ordine di presentazione; se esso ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, è approvato e il secondo non deve essere sottoposto a votazione; in caso contrario si mette in votazione il secondo.
6. Qualora siano presentate più di due proposte o emendamenti alternativi fra di loro, il Presidente, al termine della discussione, li mette in votazione simultanea per appello nominale, garantendo anche la possibilità di esprimere parere contrario a tutte le soluzioni avanzate. E' approvata la proposta o l'emendamento che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 5. Forma delle delibere

1. Le delibere più semplici sono suddivise in commi numerati. Quelle più complesse sono suddivise in articoli, contraddistinti da numero e titolo, e commi numerati.
2. Le delibere sono identificate da un numero composto dal numero della seduta del Collegio Docenti seguito da un numero progressivo.
3. Nelle delibere che modificano il POF deve essere precisato a quale anno scolastico si riferisce la modifica (l'anno corrente o quello successivo) e la parte del POF che viene modificata o integrata.